

Documento di consultazione n. 1/2020

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IVASS RECANTE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 72 DEL 16 APRILE 2018, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO, NONCHÉ DALL'ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 35 DEL 19 GIUGNO 2015, A SEGUITO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE ALL'ART. 134, COMMA 4-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - DAL C.D. DL FISCALE (DECRETO LEGGE N. 124 DEL 26 OTTOBRE 2019).

Leggenda

Nella riga “Commentatore” i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga “Osservazioni generali” i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne “Articolo” e “Comma” andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna “Osservazioni e proposte” andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	Groupama Assicurazioni - S.p.A.
Osservazioni generali	<p>Considerando che il risultato atteso dalla modifica dell'art. 134, comma 4-bis, del CAP è quello di estendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i benefici della L. 40/2007 i cui presupposti di applicazione rimangono invariati anche in caso di veicoli appartenenti a tipologie diverse. - il beneficio anche in caso di “rinnovo” della polizza, a patto che l'attestato di rischio del veicolo in rinnovo (beneficiante) sia esente da sinistri negli ultimi cinque anni. <p>Si chiede a questo Spett.le Istituto conferma che, nei casi di “rinnovi”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contratto del quale si vuole beneficiare sia in vigore (presso la compagnia) alla data di decorrenza del contratto per l'ulteriore veicolo; - il contratto che beneficia del Bonus Familiare manterrà la valorizzazione della griglia di sinistrosità già in essere sulla polizza <p>Si chiede inoltre, di chiarire se il sinistro tardivo registrato in ATRC successivamente alla data di ottenimento del Bonus Familiare, faccia perdere tale beneficio ai componenti del nucleo familiare.</p>

		Si propone di regolamentare l'ambito applicativo della nuova disciplina dell'art.134 comma 4 bis con un comma dedicato al termine dell'art. 7 subito dopo la disciplina dell'attuale Bersani (comma 3) distinguendo i casi di nuovi affari (legge Bersani) e "Rinnovi" a scadenza per veicoli già in copertura che beneficiano del Bonus Familiare.
Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
1	<i>1</i>	La modifica proposta andrebbe ad aggiungere una informazione che fino ad oggi non è stata necessaria in quanto disciplina di fonte primaria.
1	<i>2</i>	La modifica proposta andrebbe ad aggiungere una informazione che fino ad oggi non è stata necessaria in quanto disciplina di fonte primaria.
1	<i>3</i>	La modifica proposta modificherebbe totalmente la attuale disciplina della Legge Bersani imponendo la stessa regolamentazione anche ai casi che ad oggi ne sono giustamente esclusi.
1	<i>4</i>	La modifica proposta modificherebbe totalmente la attuale disciplina della Legge Bersani permettendo l'applicazione nel caso di specie anche ai casi di rinnovo.
1	<i>5</i>	La modifica proposta modificherebbe totalmente la attuale disciplina della Legge Bersani permettendo l'applicazione nel caso di specie anche ai casi di rinnovo.